

COMUNICATO STAMPA

**Trasformazione in credito d'imposta di attività per imposte anticipate Irap
Nuovi chiarimenti delle Entrate sulle DTA**

La trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate Irap iscritte in bilancio 2013 opera anche in relazione a quelle riferite a taluni componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d'imposta considerato. È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate, con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle DTA iscritte in bilancio, in particolare per quelle relative all'Irap.

DTA Irap in caso di valore della produzione netta negativo - La circolare chiarisce che possono essere trasformate in credito di imposta le DTA Irap afferenti i componenti negativi relativi alle rettifiche di crediti, avviamento ed altre attività immateriali, per la quota riferita ai *reversal* che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo.

Come opera la trasformazione - Le DTA iscritte in bilancio 2013 possono essere trasformate in credito d'imposta anche se riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d'imposta considerato: in riferimento all'ammortamento o alle svalutazioni dell'avviamento e delle altre attività immateriali, anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013 sono convertibili.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulle modalità di trasferimento in caso di partecipazione al regime di consolidato: la consolidata, infatti, ha la possibilità di trasferire il credito d'imposta in esame con gli stessi limiti di utilizzazione che incontrerebbe laddove la stessa operasse al di fuori del predetto regime. Quindi, la consolidata può trasferire il credito DTA alla società consolidante senza tenere conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio.

Roma, 16 giugno 2014